REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (ČE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione (5), (1)modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2132/ 2002 (6), stabilisce i bilanci previsionali di approvvigionamento e fissa gli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche a norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.
- Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini riproduttori (codice NC ex 0102 10) prevede un quantitativo annuo di 400 animali. L'esame dei dati forniti dalle autorità francesi induce a ritenere che tali quantitativi non saranno sufficienti a coprire il fabbisogno di tali dipartimenti per il 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 50 animali.

- In seguito alla constatazione di un errore materiale, occorre rettificare il codice tariffario per le carcasse e le mezzene congelate di carni di animali della specie suina domestica di cui all'allegato II, parte 10, del regolamento (CE) n. 21/2002.
- Il bilancio previsionale di approvvigionamento per anno civile delle isole Canarie in carni bovine fresche/refrigerate prevede un quantitativo annuo di 20 000 tonnellate per i prodotti di cui al codice NC 0201. L'esame dei dati forniti dalle autorità spagnole dimostra che il quantitativo suddetto non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno delle Canarie per il consumo diretto nel 2002. È quindi opportuno, per tale anno, aumentare il suddetto quantitativo di 1 000 tonnellate. L'esame dei dati indica al contrario una sottoutilizzazione del quantitativo di carni bovine congelate, inizialmente fissato a 16 500 tonnellate per il 2002. È quindi opportuno ridurre il suddetto quantitativo di 1 650 tonnellate.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (5) conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine e per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 21/2002 è modificato come segue.

- 1) La parte 6 dell'allegato I è sostituita dall'allegato I del presente regolamento.
- 2) La parte 10 dell'allegato II è sostituita dall'allegato II del presente regolamento.
- 3) La parte 8 dell'allegato III è sostituita dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punti 1 e 3, si applica fino al 31 dicembre 2002.

⁽¹) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. (²) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. (²) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. (¹) GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15. (6) GU L 325 del 30.11.2002, pag. 21.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

«Parte 6

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Cavalli riproduttori	0101 11 00	Totale	1	930
Animali vivi della specie bovina: — bovini riproduttori (¹) — bovini destinati all'ingrasso (²) (³)	ex 0102 10 ex 0102 90	Totale Totale	450 100	930

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

(2) Unicamente d'origine paesi terzi.

- alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;
- all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;
 alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle
- alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.»

⁽³⁾ Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

IT

ALLEGATO II

«Parte 10

Settore delle carne suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Riproduttori di razza pura della specie suina (¹):	0103 10 00		
— animali maschi		10	483
— animali femmine		60	423
Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 200	
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		66
- prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		66
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		99
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		66
— altre: disossate	0203 19 55 9110		112
— altre: disossate	0203 19 55 9310		112
— in carcasse o mezzene	0203 21 10 9000		66
- prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		66
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		99
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		66
— altre: disossate	0203 29 55 9110		112

⁽¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina (¹):	0103 10 00		
— animali maschi		35	483
— animali femmine		400	423

⁽¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.»

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag.1).

IT

ALLEGATO III

«Parte 8
Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il 2002

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Animali vivi della specie bovina: — riproduttori di razza pura della specie bovina	da 0102 10 10 a 0102 10 90	3 200	648
Carni:			
 carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate 	0201	21 000	
	0201 10 00 9110 (1)		430
	0201 10 00 9120		145
	0201 10 00 9130 (1)		565
	0201 10 00 9140		205
	0201 20 20 9110 (1)		565
	0201 20 20 9120		205
	0201 20 30 9110 (1)		430
	0201 20 30 9120		145
	0201 20 50 9110 (1)		715
	0201 20 50 9120		260
	0201 20 50 9130 (1)		430
	0201 20 50 9140		145
	0201 20 90 9700		145
	0201 30 00 9100 (2) (6)		1 020
	0201 30 00 9120 (2) (6)		625
	0201 30 00 9060 (6)		205
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202	14 850	
	0202 10 00 9100		145
	0202 10 00 9900		205
	0202 20 10 9000		205
	0202 20 30 9000		145
	0202 20 50 9100		260
	0202 20 50 9900		145
	0202 20 90 9100		145
	0202 30 90 9200 (6)		205

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.»